

In vigore le nuove regole sulla Scia: le p.a. devono attivare il servizio sul proprio sito

Via allo sportello unico online per le pratiche amministrative

Pagine a cura
DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Sportello unico per i procedimenti amministrativi. È il modello organizzativo prescelto dal decreto legislativo n. 126 del 30 giugno 2016 (intitolato «attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività - «Scia», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016, in vigore dal 28 luglio 2016).

Questo il primo filone su cui si muove il decreto n. 126: niente nomadismo procedimentale per cittadini e imprese alle prese con una pratica amministrativa. Sarà la volta buona? In effetti non è una novità assoluta: lo sportello unico è conosciuto in edilizia e nel settore delle attività produttive. Verrebbe da chiedersi che cosa cambia.

Cambia che il sistema si generalizza e vale per tutti i casi in cui si può iniziare un'attività semplicemente mandando una segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

Il decreto segue anche un altro filone: stop alle ricerche affannose e a singhiozzo su documenti, allegati, dichiarazioni da presentare. Mai più ansia da sorprese burocratiche durante l'iter di una pratica: niente è più disarmante del funzionario che rileva che manca qualche documento e la pratica stessa non può essere evasa.

Il cittadino deve trovare sul sito lo sportello unico al quale presentare la Scia anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente

D'ora in avanti, tutto sul sito internet dell'ente pubblico: istruzioni, facsimile, elenco di ciò che serve. E su quanto inserito sul sito il cittadino e l'impresa possono fare affidamento.

Ma vediamo di analizzare il doppio binario dell'ennesimo ritocco alla legge 241/1990.

Sportello unico Scia. Il decreto prevede un solo sportello, di regola telematico, per la presentazione della Scia. Si tratta di «one stop shop» anche per procedimenti connessi a più p.a. e per Scia a servizio di altre Scia.

Nel dettaglio, il provvedimento parla di «concentrazione dei procedimenti» (nuovo articolo

Le principali novità	
Moduli unificati e standardizzati	Definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni e della documentazione da allegare
Comunicazioni digitali	I moduli unificati prevedono la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione
Moduli unificati e standardizzati in edilizia e per le attività produttive	Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni relative all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i moduli sono adottati tenendo conto delle specifiche normative regionali
Pubblicazione sul sito	Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli standard
Informazioni istruttorie	Nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente o fino all'adozione dei moduli standard, le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione
Richieste a cittadino/impresa	La p.a. può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato sul sito. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori e anche di documenti in possesso di una pubblica amministrazione
Ricevuta	<ul style="list-style-type: none">• Obbligo per la p.a. di rilascio immediato di ricevuta, anche telematica, dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni, comunicazioni• La ricevuta indica i termini di conclusione del procedimento o di maturazione del silenzio assenso
Scia/1	Divieto di sospensione delle attività irregolari iniziate con Scia, quando è possibile la regolarizzazione
Scia/2	Sospensione dell'attività in caso di dichiarazioni non veritiere o pericolo per rilevanti interessi pubblici (ambiente, salute, sicurezza, difesa)
One stop shop	Indicare sul sito lo sportello unico, di regola telematico, per la presentazione della Scia. Un unico punto di riferimento anche se sono interessate più p.a.
Silenzio assenso	Decorrenza dei termini dalla data di ricevimento della domanda del privato

19-bis della legge 241/1990). Vediamo cosa significa.

Significa che il cittadino deve trovare sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Per favorire l'accesso del cittadino possono essere istituite più sedi di tale sportello.

Prima ipotesi: per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche; l'interessato potrà presentare un'unica Scia allo sportello unico.

L'amministrazione che riceve la Scia la deve trasmettere immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire i controlli di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti

e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e le indicazioni di eventuali determinazioni da assumere.

Seconda ipotesi: l'attività oggetto di Scia è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, o all'esecuzione di verifiche preventive; l'interessato presenterà allo sportello unico la sua istanza e la p.a. deve convocare una conferenza dei servizi.

Con la norma in questione, il legislatore promette a cittadini e imprese una cosa semplice: basta collegarsi al sito per presentare la Scia e da lì in avanti è la p.a. che deve adoperarsi per mandare avanti la pratica.

Scia, sospensioni con il contagocce. Un'altra novità riguarda quelle situazioni in cui si è iniziata un'attività previa presentazione di una Scia ma la pratica non è regolare,

L'amministrazione che riceve la Scia deve trasmetterla immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire i controlli sui requisiti e presupposti per lo svolgimento dell'attività e le indicazioni di eventuali determinazioni

anche se è regolarizzabile (magari un vizio formale).

La norma attuale dice che se la Scia è irregolare, ma sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, deve invitare il privato a provvedere, disponendo sempre la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Il decreto 126/2016 ci dice, invece, che se durante i controlli sulla Scia emergono vizi regolarizzabili, non si può sospendere l'attività, ma si apre un subprocedimento finalizzato alla regolarizzazione.

La differenza è sostanziale: in un caso si smette di lavorare per poi riaprire una volta mese le cose a posto; con le norme nuove, invece, si regolarizza mentre si prosegue a lavorare, senza intoppi nei rapporti con la clientela.

La sospensione rimane nei casi più gravi: scatta, invece, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni (previsto per i controlli dell'ente competente), che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure.

—© Riproduzione riservata—